



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CALLIOPE"

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una libera Associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, denominata "CALLIOPE", di seguito denominata associazione.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Civitaluparella, Piazza G. Marconi. L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad associazioni, enti od altre persone giuridiche quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3 - SCOPI SOCIALI

L'Associazione, intende operare, senza fini di lucro, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei propri associati e della collettività, promuovendo tutte quelle iniziative a sostegno dello sviluppo delle attività sociali, economiche, culturali e ricreative.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, per raggiungere il proprio scopo sociale, potrà:

- a) svolgere attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;
- b) svolgere attività volte alla tutela dei diritti e salvaguardia del territorio delle popolazioni d'Abruzzo;
- c) creare e gestire, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, centri culturali, centri ricreativi, musei, riserve naturali, pinacoteche, centri studi e di documentazione, istituti di ricerca e centri artistici in genere;
- d) svolgere ogni altra attività che sia compatibile con lo scopo e l'oggetto sociale.


ART. 5 - ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono i fini e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali.

Possono diventare soci coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale decide inappellabilmente in merito alla loro ammissione. Gli associati possono liberamente intervenire alle assemblee, ed hanno il diritto di voto. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o l'entità del suo contributo associativo. È esclusa espressamente la possibilità di prevedere una temporaneità del rapporto associativo.

Gli associati si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto. I soci fondatori non godono di alcun privilegio e devono versare le quote annuali di iscrizione.
- **Soci Ordinari:** coloro che abbiano richiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annua, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richieste.
- **Soci Aggregati:** coloro che pur partecipando alla vita e alle iniziative dell'Associazione, non godono dell'elettorato attivo e passivo.



ART. 6 – AMMISSIONE SOCI

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche e simili quali società di persone, associazioni, enti etc., residenti sia in Italia che all'estero.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno, a versare la quota iniziale di adesione e i contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo. Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente. Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda. L'eventuale rigetto verrà comunicato entro 60 giorni con restituzione della quota.

Le domande di ammissione saranno registrate nell'apposito libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

ART. 8 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, in ogni caso il recesso non è consentito al Socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso l'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e di conseguenza provvedere nell'interesse dell'Associazione.

ART. 9 – ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o svolga attività in contrasto o in concorrenza con essa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto;
- d) senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- e) entro il 30 aprile non abbia provveduto a versare gli eventuali contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

ART. 10 – RESTITUZIONE DELLE QUOTE

Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili. Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o decesso, come pure gli eredi del socio defunto, non può riavere i contributi e le quote versate.

ART. 11 – FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono il Fondo Comune di cui all'art. 37 del codice civile:

- il versamento delle quote associative annuali, distinte per i soci persone fisiche e i soci persone giuridiche, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività di promozione;
- da altre iniziative volte al reperimento di fondi;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei soci;
- dalle sponsorizzazioni di sostenitori dell'Associazione;
- dai contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico;
- dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, rimborsi.

L'associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio necessario al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Segretario Generale e Tesoriere;
- I revisori dei conti.



ART. 13 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea generale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Tali atti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da 1/10 (un decimo) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima oppure da inviare ad ogni socio.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti i consiglieri.

ART. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;

- c) fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- d) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri per la loro attività collegiale;
- e) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'assemblea dalla legge e dal presente statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri.

ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) decidere di programmare o di sciogliere anticipatamente l'Associazione;
- c) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 16 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea generale i soci fondatori e ordinari dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta su proposta del presidente l'assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il verbale finale.

All'Assemblea dei soci, in via ordinaria, intervengono con diritto di voto, i rappresentanti dei soci, ai quali siano state rilasciate apposite deleghe, massimo due.

L'Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento anticipato tanto in prima che in seconda convocazione, le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dall'Associazione, e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di trascrizione della delibera sul libro dell'Associazione contenente i verbali delle "Assemblee dei Soci".

È fatto divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi sottoposti di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette. L'Associazione è obbligata a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste statutariamente.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, anche prima della scadenza prevista dall'art. 18. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i

suoi membri, il Presidente e uno o più Vice-Presidenti. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo dell'Associazione.

ART. 18 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purché in Italia ma almeno una volta l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei consiglieri. La Convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Contemporaneamente la comunicazione deve essere esposta nei locali della sede sociale.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere. Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all'uopo.

ART. 20 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) preparare il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure sia generali, purché per affari determinati, che speciali;
- e) regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all'Associazione;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- g) nominare l'eventuale Comitato Tecnico o altri organismi tecnici;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea; il Consiglio Direttivo ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di concedere fidejussioni, di contrarre mutui e/o prestiti assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- i) compilare eventuali regolamenti interni.

ART. 21 – RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di Soci. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, sono sostituiti dai primi candidati risultati non eletti nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.

ART. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Assemblea dei Soci. Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente più anziano in carica, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.

Il concreto esercizio dei poteri rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

ART. 23 – IL SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Segretario Generale – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale – Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrative e finanziarie inerenti la vita dell'Associazione, con la collaborazione di altri soci. Firma atti interni relativi alla gestione amministrativa dell'Associazione e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione, sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze sociali.

ART. 24 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi, consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devolute, ove nominato, ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti predisponde le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea dei Soci.

ART. 25 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere approvati da almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea Straordinaria. Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento, ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, ciò sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.

ART. 26 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

